

7/3-13

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

17 GENNAIO 2013

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **17 Gennaio 2013**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGGIORA, MAGAZZU', MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA e STEFANELLI**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A: «SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI»

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A: «SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI».

Il Presidente VALLE, riferisce:

Con lettera del 14 novembre 2012 prot. n. 1774, pervenuta il 15 novembre 2012. ns prot. n. 15058, il Presidente del Consiglio Comunale ha inviato la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012-05868/002 avente ad oggetto: "Suppressione del comma 2 dell'articolo 28 del nuovo Regolamento per la Disciplina dei contratti", richiedendo l'espressione del parere, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

Con deliberazione del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei contratti, modificando quello precedente approvato con deliberazione del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003).

Nel nuovo testo l'articolo 28 è denominato "Rifiuto delle sponsorizzazioni" ed entrambi i commi sono stati modificati.

Nella nuova formulazione il primo comma dell'articolo 28 sancisce che "è sempre facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di inopportunità", lasciando all'Amministrazione la assoluta responsabilità politica ed etica di rifiutare una specifica sponsorizzazione, mentre nel precedente regolamento questa facoltà era subordinata alla possibilità di "un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata", ad un "possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative" o a "motivi di inopportunità generale".

Avendo il Consiglio Comunale affidato all'Amministrazione il potere assoluto di rifiutare una proposta di sponsorizzazione per "motivi di inopportunità" non ha più ragione di esistere il comma due che configura un elenco di materie per cui erano "in ogni caso escluse le sponsorizzazioni".

Tale elenco comprendeva la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, gli alcolici, il materiale pornografico o a sfondo sessuale, i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Il Consiglio Comunale ha modificato questo elenco sostituendo "alcolici" con "superalcolici", limitando la proscrizione alle bevande con un contenuto alcolico superiore a 21 gradi, ed aggiungendo il "gioco d'azzardo che genera patologie e dipendenza".

Il testo del secondo comma vigente è:

"2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia."

A proposito è opportuno evidenziare come l'Amministrazione abbia più volte violato le previsioni del regolamento, non solo partecipando a manifestazioni contenenti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, spesso promuovendole o concedendo contributi, ma accettando sponsor produttori o commerciali di alcolici. E' poi da sottolineare come l'ipotesi di un "messaggio a sfondo sessuale" presenti elementi di criticità e di complessità, che riguardano, tra l'altro, questioni come la contraccezione o i profilattici, essendo un concetto ben più vago e indefinibile da quello già controverso di "pornografia". Inoltre, con riferimento al gioco d'azzardo non ha alcun significato la precisazione "che genera dipendenza e patologia", essendo i concetti di dipendenza e di patologia non legati ad un tipo di gioco d'azzardo in sè, ma implicito in tutte le attività di gioco, che possono comportare una dipendenza psicologica. Se si voleva fare riferimento alla rovina economica e sociale che può essere conseguenza di scommesse continuative e superiori alle proprie possibilità sono certamente usate definizioni sbagliate.

Il comma 2 dell'articolo 28 non aggiunge nulla alla perentoria arbitrarietà che il comma 1 riconosce all'Amministrazione, ma ne aumenta solo la confusione entrando su questioni delicate che riguardano i comportamenti, le libertà individuali e gli interventi necessari per limitare i danni e le patologie sociali.

Peraltro il concetto di inopportunità non può che essere storicamente connesso a vicende attuali ed alla discrezionale responsabilità politica dell'Amministrazione, mentre un elenco rigido obbliga alla coerenza di una politica di rifiuto a tutto campo nei confronti di tutte le iniziative e nei rapporti con gli altri Enti e lo Stato. E' possibile che in certe occasioni si possano accettare sponsor che in altre occasioni verrebbero rifiutati e viceversa, come le valutazioni di inopportunità possano essere diverse in differenti periodi temporali. Se non si vuole che il logo dello sponsor figuri nelle iniziative della Città, se non si vuole la sponsorizzazione, la Città non può accettare che il proprio logo figuri accanto a quello sponsor in altri eventi. La Città non può aderire, partecipare, patrocinare o dare contributi a qualsiasi iniziativa in cui siano presenti a qualsiasi titolo sponsor che non è disposta ad accettare. Lo stesso deve valere per la pubblicità in tutte le strutture di proprietà comunale, come ad esempio gli impianti sportivi.

L'argomento è stato illustrato in sede di Conferenza Capigruppo regolarmente riunitasi come Commissione Istituzionale e pertanto deliberante il giorno 15 gennaio 2013.

Durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento.

Ritenendo la modifica al Regolamento condivisibile, si propone di esprimere parere **favorevole** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012-05868/002 avente per oggetto: “Soppressione del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti” .

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 maggio 1996, esecutive dal 23 luglio 1996 e s.m.i.; il quale, fra l’altro, all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.

Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica

Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012-05868/002 avente per oggetto: “Soppressione del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti”.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	23
Astenuti	3 (Bolognesi, Noccetti e Olmeo)
Votanti	20
Voti favorevoli	14
Voti contrari	6

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2012-05868/002 avente per oggetto: “Soppressione del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti”.